

Impegno	Descrizione dell'impegno	Significato ambientale ed agronomico
Allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione iscritti nei rispettivi Libri genealogici o registri anagrafici	I capi ammessi a sostegno sono gli adulti appartenenti alle razze di seguito riportate: Caprini (Cilentana, Napoletana, <u>Valfortorina</u>) Bovini (Agerolese) Ovini (Laticauda, Bagnolese, Matesina) Suini (Casertana) Equini (Napoletano, Salemitano, Persano)	Le razze locali sono maggiormente adattate ad estrinsecare le loro performance produttive in aree agricole altrimenti a rischio di abbandono
Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno, non inferiore a quella del primo anno di impegno.	Durante il periodo di impegno sono consentite sostituzioni dei capi allevati	Al fine di contrastare l'abbandono dell'allevamento delle razze minacciate, oggetto di impegno anche salvaguardando le produzioni tipiche ad essi legate
Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno.	I capi allevati vengono fatti riprodurre nell'ambito del Registro anagrafico o Libro genealogico.	Consente di evitare la perdita delle caratteristiche del tipo genetico
Attuare, se richiesto dall'Associazione che ne detiene il Registro anagrafico, un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.	Se necessario fare accoppiare i capi allevati con soggetti appartenenti allo stesso TGA ma detenuti in altri allevamenti ovvero ricorrendo alle biotecnologie della riproduzione	per mantenere i livelli di inincrocio compatibili con la sopravvivenza della popolazione.

Tabella impegni

8.2.10.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo per UBA.

8.2.10.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) 1306/2013, titolo VI, capo I (Condizionalità);
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento)
- Legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999 numero 280
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.10.3.5.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

8.2.10.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto ai commi 3 e 6 dell'articolo 28 del Regolamento UE 1305/2013.

8.2.10.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che conducono aziende agricole, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1, ubicate nel territorio regionale e che detengono almeno 1 UBA di capi adulti appartenente alle razze animali autoctone minacciate di abbandono ed iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici.

8.2.10.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Per rafforzare l'efficacia ambientale della tipologia di intervento, se del caso, saranno applicati criteri di

selezione che attribuiscono priorità di finanziamento per favorire:

- il recupero e la reintroduzione nel bioterritorio delle razze animali autoctone minacciate di abbandono oggetto di impegno, strettamente legati alla valorizzazione delle produzioni da parte degli agricoltori, assegnando priorità di finanziamento alle aziende che attivano forme di cooperazione ai sensi dell'art.35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013,
- lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le razze locali a limitata diffusione, in particolare 16.1, 16.4 e 16.5.

Altra priorità di finanziamento sarà data alle aziende ubicate in aree protette/rete Natura 2000.

8.2.10.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il pagamento annuale per UBA per l'allevamento di capi adulti appartenenti alle razze ammissibili a sostegno è a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti per l'allevamento delle razze animali autoctone minacciate di abbandono con performance inferiori alle razze globalmente diffuse.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (Regolamento (UE) 1306/2013, titolo VI, capo I), dei pertinenti criteri per il mantenimento.

Il sostegno è limitato dal massimale di € 200 ad UBA previsto dall'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

I pagamenti previsti dalla tipologia d'intervento 10.1.5 sono cumulabili con le altre indennità previste dalla misura 13, di cui all'articolo 31 del reg. UE 1305/2013, e con gli altri pagamenti compensativi della sottomisura 10.1, con la sola esclusione della tipologia di intervento 10.1.2.1, e con i pagamenti compensativi di cui alla misura 11 e con la misura 14, Non è cumulabile con la sottomisura 10.2. La presente tipologia di intervento è compatibile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

Razze autoctone	Pagamento compensativo € /UBA
Caprini (Cilentana, Napoletana, <u>Valfortorina</u>)	200
Bovini (Agerolese)	200
Ovini (Laticauda, Bagnolese, Matesina)	200
Suini (Casertana)	200
Equini (Napoletano, Salernitano, Persano)	200

pagamenti compensativi previsti

8.2.10.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- Riduzione nel numero dei capi oggetto di impegno, anche a seguito di abbattimenti imposti dalle autorità sanitarie in caso di epizootie (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8)
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);
- rischio del doppio finanziamento con il sostegno di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (R8);

8.2.10.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per i capi ad impegno: utilizzo delle informazioni reperibili nelle anagrafi zootecniche (BDN, BDE, ecc.) (M6) e nei registri anagrafici / libri genealogici (M5);
- per il rispetto degli impegni: certificati e/o attestati di iscrizione ai registri anagrafici / libri genealogici, documentazione relativa a eventuali piani di accoppiamento, controlli in loco per la verifica dell'effettiva detenzione dei capi (M5);
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M9);
- Controllo informatico sui capi allevati dai beneficiari per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento fra FEAGA e FEASR (M8), vedi anche capitolo 14 del Programma.

8.2.10.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.5.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.9.4.1. - Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno

8.2.10.3.5.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo, deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.9.4.2. Allevamento capi appartenenti ad una o più razze in pericolo estinzione iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici

8.2.10.3.5.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo, deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.9.4.3. Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno

8.2.10.3.5.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo, deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.9.4.4. Attuare un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.

8.2.10.3.5.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella “M10 Tipologia 10.1.5” allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.5.10.1 (impegni agro-climatico-ambientali) e successivi .

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia ai contenuti del box 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze animali autoctone a limitata diffusione sono di seguito riportate

Bovina: Agerolese

Caprina: Cilentana, Napoletana, Valfortorina

Equini: Cavallo Napoletano, Cavallo Persano, Cavallo Salernitano

Ovini: Lauticauda, Bagnolese, Matesina

Suini: Casertana

Esse rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7 (3) del regolamento 807/2014.

Razza	L.G./ R.A.	Associazione Titolare	n. ♀ riproduttrici
Ovino laticauda	R.A.	AssoNaPa	3.571
Ovino bagnolese	R.A.	AssoNaPa	12.092
Capra cilentana nera	R.A.	AssoNaPa	2.505
Capra cilentana fulva	R.A.	AssoNaPa	
Capra cilentana grigia	R.A.	AssoNaPa	
Capra napoletana	R.A.	AssoNaPa	65
Bovino Agerolese	R.A.	AIA	398
Cavallo napoletano	R.A.	AIA	28
Cavallo persano	R.A.	AIA	170
Cavallo salemitano	R.A.	AIA	
Suino Casertana	R.A.	ANAS	95

Tabella razze autoctone

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno da corrispondere ai beneficiari per ciascuna razza allevata è stato determinato sulla base dei seguenti elementi:

1. minore produttività delle razze in questione rispetto a quelle maggiormente diffuse negli allevamenti campani;
2. mancanza, allo stato, di uno specifico mercato che possa garantire una maggiore retribuzione delle produzioni derivanti da tali allevamenti;
3. mancanza di conoscenze tecniche di allevamento specifiche, che possano consentire una esaltazione ed un miglioramento delle caratteristiche produttive intrinseche di ciascuna razza;
4. ridotta propensione degli allevatori all'allevamento di razze ritenute di limitato valore economico;
5. conformità di costi per l'allevamento delle razze in questione e con quelle maggiormente diffuse.

Quest'ultimo elemento, in particolare, ha fatto sì che la determinazione del valore del sostegno sia stato definito sulla base dei maggiori costi e del mancato guadagno derivante dall'allevamento dei capi in questione.

Poiché i pagamenti sono previsti per specie, è stato necessario riportare i valori determinati a carattere aziendale all'Unità Bovino Adulto (UBA). A tale scopo è stata effettuata una ponderazione in funzione del valore delle specie allevate utilizzando la tabella di conversione in UBA (allegato II) del Regolamento di

esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Le razze di cavallo individuate nella tipologia di intervento non danno luogo a produzioni all'interno dell'azienda zootecnica e quindi, ad alcun tipo di reddito. Inoltre, l'esiguità del numero di soggetti presenti sul territorio regionale ed iscritti al Registro Anagrafico delle Razze Equine ed Asinine a limitata diffusione, rende difficile il reperimento di dati produttivi all'interno dell'azienda zootecnica, dove l'allevamento dei capi di cui trattasi è legato fondamentalmente a motivazioni di ordine non economico. L'importo del premio, pertanto, è stato determinato pari al massimo consentito dall'allegato 2 del Reg. (UE) 1305/2013 in considerazione della necessità di conservare la biodiversità rappresentata da tali razze campane.

In merito all'applicazione dell'articolo 52 del reg.UE 1307/2013 si precisa:

Il DM n. 1922 del 20/03/2015 prevede nell'all. 1 tra le razze autoctone campane ammissibili al sostegno per la misura 4, solo la *Podolica* e l'*Agerolese*. La *Podolica* non è inserita fra le razze ammissibili agli aiuti di cui alla misura 10.1.5 del PSR Campania 2014-2020 e, pertanto, non esiste alcun pericolo di doppio finanziamento.

Per l'*Agerolese*, invece, il pericolo di sovrapposizione è concreto. In tal caso l'importo del sostegno erogato per la misura 4 è decurtato dall'importo del pagamento calcolato per la misura 10.1.5 del PSR.

- Non vi è rischio di doppio finanziamento in quanto le razze locali regionali minacciate di abbandono non sono state incluse tra le pratiche equivalenti al mantenimento del prato permanente esistente previsto dal comma 2 lettera b) art.43 Reg (UE) 1307/2013

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento "*Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione*" allegato al presente programma.

8.2.10.3.5.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.10.1.1. - Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno

8.2.10.3.5.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

NP

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

NP

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

NP

--

Attività minime

NP

8.2.10.3.5.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli allevatori orientano le proprie scelte produttive verso razze ad alti livelli di performance produttiva e riproduttiva.

L'impegno proposto non si sovrappone alle baseline.

8.2.10.3.5.10.1.2. Allevamento capi appartenenti ad una o più razze in pericolo estinzione iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici

8.2.10.3.5.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 4 –

Reg. (CE) n. 178/2002, Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali (per tutte le razze) e per la produzione di latte crudo (per il bovino)

CGO 5 –

Direttiva 96/22/CE Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n. 158/2006 e precisati nel DM n. 180/2015

Per i suini:

CGO 6 –

Direttiva 2008/71/CE, Obblighi vigenti: quelli previsti dal D.lgs n. 200/2010, comprese le deroghe e riguardanti:

- Comunicazione dell'azienda alla SL;
- Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento;
- Identificazione e registrazione degli animali

Per i bovini:

CGO 7 –

-Regolamento n. 1760/2000, Impegni vigenti riguardano:

- La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- Identificazione e registrazione degli animali;
- Registro aziendale;
- Movimentazione dei capi in ingresso;
- Movimentazione dei capi in uscita

Per ovini e caprini:

CGO 8 –

Regolamento (CE) n. 21/2004

Impegni vigenti riguardano:

- La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- Registro aziendale e BDN;
- Identificazione e registrazione degli animali;

Per ovini, caprini e bovini:

CGO 9 –

Regolamento (CE) n. 999/2001

Per i bovini:

CGO 11 –

Direttiva 2008/119/CE Obblighi relativi al D. lgs 126/2011

Per i suini:

CGO 12 –

Direttiva 2008/120/CE Obblighi relativi al D. lgs 122/2011

Per le aziende zootecniche:

CGO 13 –

Direttiva 98/58/CE Obblighi relativi al D. lgs 146/2001

--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999 numero 280
--

Attività minime

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.5.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli allevatori orientano le proprie scelte produttive verso razze ad alti livelli di performance produttiva e riproduttiva.
L'impegno proposto non si sovrappone alle baseline.

8.2.10.3.5.10.1.3. Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno

8.2.10.3.5.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Attività minime

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.5.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.5.10.1.4. Attuare un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.

8.2.10.3.5.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

-Legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999 numero 280

Attività minime

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.5.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.6. 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.10.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è collegata alla focus area 4.a.

Contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi connessi alla focus area P4A "salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici , nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa" ed alla Focus Area 4b.

Essa contribuisce, pertanto, al soddisfacimento del fabbisogno F13 "Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola" e al fabbisogno F14 " Tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche " .

Inoltre contribuisce agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Mitigazione cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi" in quanto:

per le risorse genetiche vegetali, la reintroduzione negli areali tipici di coltivazione delle varietà locali crea, a lungo andare, un riequilibrio tra ambiente e coltura con una sua maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e conseguente minor richiesta di input energetici richiesti dalla pianta.

per le risorse genetiche animali, la permanenza negli areali tipici di allevamento di risorse genetiche autoctone crea, a lungo andare, un riequilibrio tra ambiente ed allevamento, con una sua maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e conseguente minor richiesta di input energetici richiesti per la produzione degli alimenti.

Contribuisce, infine all'obiettivo trasversale Innovazione.

Si prevede di implementare i risultati scaturiti dalle attività già realizzate in materia di biodiversità agraria nell'ambito della precedente programmazione del PSR 2007-2013 (Reg UE 1698/2005) nel sistema regionale "per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione" previsto dal Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007(BURC n.42 del 09/07/2012), nel prosieguo denominato "Regolamento per la tutela della biodiversità campana", e di proseguire le attività finalizzate al recupero, alla conservazione, alla caratterizzazione, all'uso e allo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche di interesse agrario autoctone, anche a rischio di estinzione, di cui il territorio campano è un ricco serbatoio ancora non del tutto noto.

In particolare si prevede un sostegno finanziario per azioni mirate, di accompagnamento e concertate inerenti le risorse genetiche, animali e vegetali, di interesse per il territorio campano come di seguito specificate:

per le risorse genetiche vegetali (RGV),

le “**azioni mirate**”, in conformità al Piano Nazionale Biodiversità Agraria, sono volte a promuovere:

- la conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio Regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione (art.7), attraverso la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche (art.2) previsti dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana, e in particolare attraverso le banche del germoplasma (art. 4) e i coltivatori custodi (art.5);
- la raccolta, la conservazione e la caratterizzazione (agronomica, genetica, biochimica e salutistico-nutrizionale, enologica etc.) delle risorse genetiche autoctone nel settore agricolo;
- l’aggiornamento e l’implementazione della banca dati del Repertorio Regionale delle risorse genetiche; la compilazione di inventari basati sul WEB di tutte le risorse genetiche autoctone in conservazione in situ ed ex situ.

Le azioni di conservazione mirano a mettere in sicurezza le varietà locali attraverso una strategia integrata che includa con reciproco supporto, quella ex situ (effettuata dalle Banche) e quella in situ/on farm (effettuata dagli agricoltori custodi), per evitare che vadano perdute per cause biotiche e/o abiotiche. Si prevede inoltre di proseguire le azioni di recupero, moltiplicazione conservativa e caratterizzazione di altre risorse genetiche autoctone di interesse per il territorio regionale

le “**azioni di accompagnamento**” sono relative alla informazione, alla diffusione e alla consulenza anche con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, a corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici anche a supporto della documentazione necessaria alla iscrizione delle RGV al Repertorio regionale e al Registro nazionale delle varietà da conservazione di cui alla Direttiva 2008/62/CE e Direttiva 2009/145/CE.

per le risorse genetiche animali (RGA), le azioni previste non saranno sovrapponibili a quelle previste dal PSRN ai sensi dell’art.28 paragrafo 9 del Reg.UE 1305/2013 e art. 8 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 e pertanto riguarderanno;

le “**azioni mirate**” volte a promuovere:

- la conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche animali autoctone di interesse agrario;
- la caratterizzazione delle risorse genetiche regionali locali **non incluse nel PSRN** e pertanto non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali. Si prevede in particolare il loro censimento e caratterizzazione, ai fini della conoscenza della reale struttura demografica, del rapporto tra i sessi, delle peculiarità produttive.

le “**azioni di accompagnamento**” volte alla informazione, diffusione e consulenza, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici delle RGA regionali locali **non incluse nel PSRN** e pertanto non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.

Inoltre è previsto un finanziamento per “**azioni concertate**” volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali in agricoltura nella Comunità;

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento, possono essere finanziate, nell’ambito di progetti inerenti o le RGV oppure le RGA, coordinate tra loro. Gli interventi possono essere attivati anche attraverso progetti pilota, territoriali o di filiera, ai sensi dell’art.35 del Regolamento (UE) 1305/2013, o possono essere complementari ad altre misure del medesimo Regolamento, coerenti con la finalità della

conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche animali o vegetali autoctone.

Il presente intervento non sostiene gli impegni già contemplati nella sottomisura 10.1 ed in particolare nella tipologia di operazione 10.1.4. e 10.1.5

8.2.10.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale

Per la determinazione delle “*spese indirette*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.10.3.6.3. Collegamenti con altre normative

I progetti dovranno essere coerenti con:

- Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura e relativa legge italiana di ratifica ed esecuzione n. 101/2004;
- "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" approvate con Decreto del MiPAAF del 6.07.2012, pubblicato nella GU 24 luglio, n.171;
- Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione e sua disciplina attuativa (DGR 260 del 15.05.2017, DRD n.8 del 29.05.2017, DRD 102 del 14.04.2017)
- Legge 1 dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”;
- Legge 15 gennaio 1991, n.30 e s.m.i., relativa alle norme per la disciplina della riproduzione animale.

8.2.10.3.6.4. Beneficiari

Per le attività inerenti le RGV:

Regione Campania e/o Aziende Sperimentali Regionali, altri Enti Pubblici territoriali, Orti botanici, Organizzazioni non governative, Scuole Agrarie e Istituti superiori agrari, Enti ed Istituti pubblici e privati senza fini di lucro, anche in forma associata o consortile, che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica iscritti nell'Anagrafe nazionale delle Ricerche (DPR 382 dell'11.07.1980); altri soggetti senza fini di lucro che riportino tra gli scopi statutari la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche vegetali autoctone in via di estinzione. Sono esclusi dal sostegno della presente tipologia, i beneficiari della tipologia 10.1.4.

Per le attività inerenti le RGA:

Associazioni di Allevatori dotate di riconoscimento giuridico, Enti ed Istituti pubblici e privati, che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica iscritti nell'Anagrafe nazionale delle Ricerche (DPR 382 dell'11.07.1980), agricoltori custodi inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 6 del "Regolamento per la tutela della biodiversità campana", in forma associata o consortile tra loro.

8.2.10.3.6.5. Costi ammissibili

Spese coerenti con gli obiettivi della sottomisura necessarie e direttamente imputabili alle azioni mirate, concertate e di accompagnamento con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:

- **spese per il personale**, per viaggi, missioni e trasferte;
- **spese per servizi forniti da terzi** compresi quelli forniti dai coltivatori custodi di RGV iscritti all'Elenco regionale che aderiscono alla Rete regionale di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, che si impegnano a conservare in situ le varietà autoctone campane conservate ex situ nelle banche del germoplasma e a produrre le quantità di materiale di riproduzione delle risorse genetiche a rischio di estinzione da mettere a disposizione degli aderenti alla rete materiale genetico utilizzabile anche all'interno delle attività relative della tipologia 10.1.4, oppure quelli forniti da allevatori in situ di RGA autoctone di interesse agrario e che rendono disponibili i capi allevati per produrre materiale di riproduzione, nonché per la conservazione ex situ;
- **spese per materiale di consumo ed attrezzature** compreso quello relativo alle analisi di laboratorio per accertamento della sanità delle RGV o delle RGA recuperate ed oggetto di caratterizzazione e delle spese relative all'eventuale risanamento del materiale di propagazione delle RGV o, per le RGA, per patologie non soggette a risanamento obbligatorio. Spese per l'allestimento di campi di collezione di RGV delle specie pluriennali, etc. ;
- **spese per le attività di monitoraggio ed assistenza tecnica** agli agricoltori anche per la tipologia 10.1.4;
- **spese per la manutenzione** e sviluppo informatico delle banche dati relative alle risorse genetiche autoctone, anche a rischio di estinzione;
- **spese indirette riferibili a:** affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati, calcolate con un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale (art. 68, comma 1. lettera b del Reg.(UE)1303/2013) fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto;

Le attività contemplate dal tipo di impegno agro-climatico-ambientali ai sensi dell'art. 28 paragrafi da 1 a 8 del Reg.UE 1305/2013 non sono ammissibili al sostegno ai sensi della presente tipologia di operazione.

8.2.10.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti richiedenti devono:

- dimostrare competenza ed esperienza nella conservazione o raccolta e/o caratterizzazione della biodiversità agricola regionale;

- possedere, per le azioni mirate alla conservazione, strutture/attrezzature idonee a consentire la corretta conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione;
- presentare progetti relativi ad azioni mirate, concertate e di accompagnamento, coordinate tra loro, redatti in conformità alla presente scheda di misura.

8.2.10.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

In ogni caso una apposita Commissione di valutazione composta da personale dipendente della Pubblica Amministrazione e da esterni, comunque esperti in materia di biodiversità vegetale o zootecnica verificherà l'idoneità in termini di validità e fattibilità tecnica, nonché di conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela della biodiversità agraria delle iniziative e dei progetti presentati.

Per progetti inerenti le RGV sarà ritenuto indispensabile il coinvolgimento dei coltivatori custodi

8.2.10.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 100% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute per la realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento relative alle risorse genetiche autoctone.

Per la determinazione delle “*spese indirette*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

La presente tipologia di intervento è cumulabile con gli interventi previsti alla misura 16 del PSR 2014/20202 in attuazione dell'articolo 35 del Regolamento UE 1305/2013.

8.2.10.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- per i progetti inerenti le RGV, sovrapposizione con le azioni di cui all'articolo 4 comma 2 lettera b) del Reg. UE 1306/2013;
- per i progetti inerenti le RGA, sovrapposizione con il PSRN per le azioni mirate alla caratterizzazione e quelle di accompagnamento di cui art.28 paragrafo 9 del Reg.UE 1305/2013 e art. 8 paragrafo 2 lettere a) e c) del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014;
- attività non coerenti con le finalità della sottomisura.

8.2.10.3.6.9.2. Misure di attenuazione

- per i progetti inerenti le RGV, controllo informatico sulle azioni approvate per i beneficiari per

assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento fra FEAGA e FEASR;

- per i progetti inerenti le RGA, controllo informatico sulle azioni approvate per i beneficiari per assicurare che sia esclusa la possibilità del doppio finanziamento tra il PSR Campania e il PSRN ITALIA. Il controllo è a cura di AGEA in qualità di organismo pagatore per entrambi i programmi.
- per i progetti inerenti le RGA, sarà garantita la coerenza tra la strategia del PSR e PSRN ai sensi dell'art.6 paragrafo 2 anche attraverso la demarcazione delle azioni previste e/o delle RGA oggetto delle medesime azioni;
- Commissione di esperti e valutazioni periodiche per i progetti pluriennali

8.2.10.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non richiesto dalla sottomisura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Trattasi di un contributo e pertanto sono previste spese ammissibili e non c'è la metodica di calcolo come per le misure a superficie e per quelle a UBA.

Per la determinazione delle “*spese indirette*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione delle singole tipologie di intervento della sottomisura 10.1.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il Codice di Buona Pratica istituito a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zvn e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di Buona Pratica Agricola e nel decreto Interministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie di impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro climatico ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del reg. UE n. 1305/2013:

Obblighi amministrativi;

obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali)

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAAA 1

Requisiti minimi relativi all'uso dei fitofarmaci

Descrizione degli impegni

- a. Ai sensi dell'art. 12 del DLGS 150 del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

- b. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (Allegato 3 del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico ,ecc)
- c. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10
- d. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'Allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014
- e. Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili conformemente alla legislazione vigente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione delle tipologie di intervento 10.1.4 e 10.1.5.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione delle singole tipologie di intervento della sottomisura 10.1.

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Gli impegni descritti in ogni tipologia di intervento devono essere rispettati dai beneficiari, sia che si riferiscano ad attività direttamente collegabili agli obiettivi agro climatico ambientali, cui ciascuna azione è diretta, sia che essi siano stati implementati al fine di migliorare la rintracciabilità di tutti gli elementi inseriti nelle domande di pagamento, come specificato nelle sezioni specifiche.

La misura non prevede alcun sostegno per gli impegni finanziati attraverso la misura 11.

Si riporta la tabella riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano generalmente nei raggruppamenti colturali individuati per le tipologie della misura 10, ove non diversamente specificato all'interno della descrizione dell'azione o della tipologia specifica (tab. 21)

L'Autorità di Gestione, nei propri atti di applicazione della misura, integra in tali raggruppamenti colturali, altre colture eventualmente richieste e previste dai Disciplinari regionali di Produzione Integrata.

Per la tipologia 10.1.4, si riporta di seguito la tabella 22 con i raggruppamenti delle specie degli ecotipi.

Le tipologie di intervento previste dalla sottomisura 10.1 sono tra loro sovrapponibili secondo lo schema della tabella 23 di seguito riportata, come specificato nei paragrafi relativi al sostegno applicabile per ciascuna azione

Il sostegno previsto dalla sovrapposizione di più azioni della misura 10 è dato dalla somma dei pagamenti spettanti per ciascuna delle azioni sottoscritte nell'impegno agro climatico ambientale, purché esse siano compatibili e cumulabili.

L'Autorità di Gestione, nel limite delle risorse finanziarie stanziare per la misura, che sono sufficienti al raggiungimento degli obiettivi, limita il sostegno finanziario ai beneficiari della misura 10, al netto delle eventuali riduzioni effettuate per evitare il doppio finanziamento di spese riconosciute sul I Pilastro, nell'ambito dei massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

- € 600 ha/anno per colture annuali;
- € 900 ha/anno per colture perenni specializzate;
- € 450 ha/anno per altri usi della terra.

Nel caso in cui una tipologia delle azioni agro-climatico ambientali sia dichiarata alla Commissione Europea come pratica equivalente alle pratiche di cui all'art. 44 o all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013, per il beneficiario che le scelga, il pagamento, a cui avrebbe avuto diritto per gli interventi ai sensi della misura 10, viene decurtato dell'importo corrispondente ad 1/3 del pagamento greening a lui spettante. Le modalità per evitare il doppio finanziamento della pratica di cui all'art. 46, sono state indicate nella sezione specifica per ogni tipologia.

Non vi è rischio di sovrapposizione con nessuno degli aiuti accoppiati, attualmente definiti dal DM prot. n. del 18/11/2014 e smi, in attuazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013.

In caso di introduzione di modifiche alle richiamate normative l'Autorità di Gestione del PSR provvederà ad adeguare i pagamenti compensativi.

La relazione giustificativa del pagamento e la relativa certificazione sono riportati allegati al programma.

La tabella n 21 riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano generalmente nei raggruppamenti colturali individuati per le tipologie della misura 10, ove non diversamente specificato all'interno della descrizione dell'azione o della tipologia specifica, è riportata di seguito.

Clausola di revisione ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

Nel corso del periodo di impegno, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori indicati per ciascuna tipologia, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

Per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di richiedere il

rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Conversione o adeguamento degli impegni (articolo 14 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario richiede la sua trasformazione in un altro impegno, in caso di dotazione finanziaria sufficiente, può essere disposta la conversione nel nuovo impegno alle seguenti condizioni:

1. la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali;
2. l'impegno esistente risulti notevolmente rafforzato;
3. le tipologie per le quali viene assunto il nuovo impegno e la loro combinazione specifica siano previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione.

La durata del nuovo impegno è quella dell'intero periodo specificato nelle pertinenti tipologie di intervento, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario sia già stato eseguito.

E' prevista la possibilità di adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, in casi debitamente giustificati in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario, per il periodo restante.

E' prevista la possibilità di trasformazione di un impegno della tipologia 10.1.1 in un impegno della M11 nel rispetto delle condizioni di ammissibilità della tip 11.1.1 o 11.2.1. Tale trasformazione risponde ai requisiti previsti dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 807/2014; in particolare, risulta soddisfatta la condizione prevista al punto a) del paragrafo 1 di tale articolo, in quanto l'adesione alla M11, prevede l'acquisizione della certificazione del metodo biologico utilizzato sulla superficie complessiva aziendale, risultando in tal modo con maggior impatto positivo e quindi con vantaggio sull'ambiente in cui è inserita l'azienda; inoltre risulta verificata la condizione di cui al punto b) del paragrafo 1 del medesimo articolo, per il rafforzamento degli impegni, sia per i maggiori vincoli sull'uso dei prodotti fitosanitari (limitati a quelli previsti dalla normativa UE), sia per le maggiori limitazioni nella qualità e quantità delle sostanze organiche e dei nutritivi che possono essere apportati.

Casi in cui non si chiede rimborso (articolo 15 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno pluriennale, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere disposto:

1. la conversione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 807/2014 dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno, a condizione che:
 - a) la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali; b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato. Pertanto, è previsto il passaggio da un impegno pluriennale della M10.1 a un impegno che includa l'impegno annuale della tipologia 10.1.1, in quanto esso prevede un rafforzamento dei vincoli di avvicendamento, con notevole vantaggio sull'ambiente; è altresì previsto il passaggio dall'impegno quinquennale della tipologia 10.1.5 a un impegno annuale per la stessa tipologia, in quanto nell'impegno annuale sono allentati i vincoli ai trasferimenti degli animali, nell'ottica di favorire l'adesione di un maggior numero di allevamenti alla misura agroambientale, con ricadute significative sul

miglioramento del benessere animale. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;

2. l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:

- persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa e dalla durata del periodo restante dell'impegno;
- non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Tabella 21

Raggruppamento colturale	Colture
Olivo	Olivo
Vite	Vite
Fruttiferi maggiori	Pesco, agrumi, albicocco, kaki, fragola, melo, pero, susino
Fruttiferi minori	Actinidia, nocciolo, castagno, ciliegio, fico, nespolo, noce
Ortive	Patata, asparago, bietola, carciofo, carota, ravanella, cetriolo, zucchini, zucca cipolla, cece, fagiolino, fagiolo, lenticchia, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, radicchio, cicoria Finocchio, cavoli, aglio, basilico, fava, prezzemolo, sedano, spinacio,
Officinali	erbe fresche (origano, aneto, menta, rosmarino, salvia, timo, coriandolo)
Cerealicole oleaginose e	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia
Industriali	Pomodoro, barbabietola da zucchero, tabacco
Foraggiere	Erba medica, loiessa, favino
Floricole ornamentali e	Garofano, crisantemo, gerbera, gladiolo, lillium, poinsettia, rosa, aralia, asparago ornamentale
IV Gamma.	Rucola, lattughino, dolcetta, cicorino, foglie e steli di brassica, bietola da foglia, spinacino, crescione

Tabella 21

Tabella 22

Raggruppamento	Specie
Fruttiferi	Albicocco, ciliegio, melo, pesco, susino
Ortive	Aglio, carciofo, cavolo, cetriolo, cipolla, fagiolo, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pomodoro, zucchini, zucca
Mais	Mais
Leguminose da granella	Cece, lenticchia, cicerchia, fava

Tabella 22

Tabella 23 – sovrapposibilità tra le azioni e tipologie connesse alla superficie della misura 10

	tipologia 10.1.1	tipologia 10.1.2.1a	tipologia 10.1.2.1b	tipologia 10.1.2.2	tipologia 10.1.3.1	tipologia 10.1.3.2	tipologia 10.1.4
tipologia 10.1.1		X	X	X	X	X	X
tipologia 10.1.2.1a	X						
tipologia 10.1.2.1b	X						
tipologia 10.1.2.2	X						
tipologia 10.1.3.1	X						
tipologia 10.1.3.2	X						
tipologia 10.1.4	X						

Tab 23

8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.11.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.29.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 artt. 9 -14.
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 - art 7

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Applicare un sostegno alla diffusione dei metodi di produzione biologica, differenziandolo per la “conversione” e per il mantenimento, va incontro alla domanda diffusa di adozione di pratiche di produzione rispettose dell’ambiente rurale.

La strategia del programma assegna alla misura un ruolo significativo per il perseguimento degli obiettivi ambientali contribuendo al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni correlati ai pertinenti elementi dell’analisi SWOT:

F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale correlato all’elemento S9 dell’analisi Swot ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette, S11 consistente patrimonio di biodiversità e W43 Erosione genetica e declino della biodiversità in aree agricole

F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica correlato all’elemento W24 – qualità delle acque

F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo correlato all’elemento W26 – pratiche colturali non sostenibili agevolano processi degenerativi del suolo anche in termini di struttura e sostanza organica

A tutti i produttori viene chiesto di rispettare le norme Europee contenute nei Regolamenti 834 / 2007 ed 889 / 2008 e negli eventuali provvedimenti nazionali vigenti in materia.

Nel contesto dello sviluppo rurale, l’agricoltura biologica contribuisce:

- 1) al miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua;
- 2) al miglioramento della biodiversità agricola;
- 3) alla salvaguardia o aumento del contenuto di materia organica del suolo;

- 4) all'accrescimento della stabilità del suolo;
- 5) al miglioramento dell'attività biologica del suolo;
- 6) a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo.

In "agricoltura biologica" è consentito solo l'uso di prodotti inclusi negli allegati tecnici di cui al Reg. Ce 889/2008. Anche le produzioni zootecniche prevedono il rispetto di numerosi parametri relativamente all'origine degli animali, alla qualità degli alimenti (anch'essi in assoluta prevalenza "biologici"), all'uso assolutamente ristretto dei medicinali veterinari.

Infatti con i sistemi di produzione biologica vengono assunti impegni che vanno oltre le regole di condizionalità di cui all'articolo 93 del regolamento UE 1306/2013, dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale. Inoltre, gli impegni assunti consentono un significativo abbattimento del consumo di prodotti chimici di sintesi a cui si correla il perseguimento di numerosi obiettivi di conservazione delle risorse naturali in primo luogo acqua e suolo.

Non da meno processi produttivi improntati a tali pratiche agronomiche contribuiscono, in una logica di lungo periodo coerente con i tempi dei processi pedologici, all'incremento della sostanza organica nei suoli e alla conservazione di una loro adeguata struttura fisica; elementi essenziali per garantire la fertilità dei suoli e per evitare condizioni di dissesto. Quale necessaria premessa, alle successive specifiche descrizioni per sottomisura, si rimarca l'esigenza di attivare adeguati strumenti di incentivazione nel settore della zootecnia biologica i cui processi produttivi determinano notevoli impatti sull'ambiente in generale e in particolare sulla componente clima.

La misura concorre principalmente al perseguimento della seguente priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013:

4b – migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, in quanto gli operatori dell'agricoltura biologica non usano prodotti di sintesi per la difesa fitosanitaria e la concimazione contribuendo in questo modo in particolare alla tutela della risorsa idrica

La misura contribuisce inoltre anche al perseguimento delle seguenti priorità e focus area:

3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico

4c – prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5a – rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell' agricoltura

5d – ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5e – promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio settore agricolo e forestale

La misura contribuisce a tutte le tematiche trasversali del programma: ambiente clima e innovazione.

1. Innovazione: il sostegno a sistemi di produzione biologici rappresenta un elemento di notevole qualificazione e recupero di un sistema produttivo sostenibile rispetto ai processi di intensivizzazione che l'evoluzione produttiva degli ultimi decenni è andata sempre più affermando.
2. ambiente: promuovere la riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole attraverso l'introduzione e mantenimento di metodi produttivi a basso impatto ambientale e favorendo la biodiversità essendo l'agricoltura biologica anche connessa all'uso di specie locali.
3. clima: le tecniche di agricoltura biologica contribuiscono sia a limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia a favorire lo stock del carbonio nei suoli.

L'effetto moltiplicatore dei benefici ambientali è garantito dalla priorità data a progetti che partecipano alle sottomisure 16.1, 16.4 e 16.5.

Tali motivazioni richiedono una particolare attenzione verso sistemi di zootecnia biologica.

La misura è così articolata:

Sottomisura 11.1: Pagamento al fine d'introdurre pratiche e metodi di produzione biologica

- **Tipologia di intervento 11.1.1:** Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

Sottomisura 11.2: Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

- **Tipologia di intervento 11.2.1:** Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n 834/2007.

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. 11.1.1 : Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Si intende incentivare gli agricoltori all'introduzione dei metodi di produzione biologica, attraverso l'adesione, per prima volta dopo la presentazione della domanda, al sistema di controllo nazionale per l'agricoltura biologica e l'applicazione delle sue regole.

Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati.

Per "corpo separato" si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del Reg. (CE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013, anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto.

In conformità a quanto previsto all'articolo 29, paragrafo 3, del reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato ed integrato dal reg. (UE) n. 2020/2220, i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 sono stabiliti in 2 anni. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

Impegni obbligatori:

- 1) Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale (SIB);
- 2) Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;

Per le produzioni vegetali

- 3) Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
- 4) Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
- 5) Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio, gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF, che prevedono la richiesta di opportuna deroga;

Per le produzioni zootecniche

- 6) Rispetto delle norme di produzione animale di cui al Reg 889/ 2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti.

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno).

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg CE 834/2007 del 28/06/2007 E SMI (in GUUE L 189 del 20/07/2007) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Reg CE 889/2008 del 05/09/2008 E SMI (in GUUE serie L 250 del 18/09/2008) recante “modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli”
- DGR n. 583 del 02/08/2010 – (BURC n 55 del 09/08/2010) “Recepimento del DM del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino. Allegato”
- DM n. 2049 del 01/02/2012 – (G.U. n. 70 del 23/03/2012) “Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
- DM n. 18321 del 09/08/2012 (G.U n. 227 del 28/09/2012) “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”.
- DM n. 15962 del 20/12/2013 – (G.U. 33 del 10/02/2014) “Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità » la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. Il calcolo dei costi aggiuntivi e perdita di reddito relativi alle pratiche di agricoltura biologica, che rispettano gli obblighi di base, è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62, nei confronti con l'agricoltura convenzionale.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (baseline):

1. Condizionalità (stabilita a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306/2013);
2. Pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività agricola (stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013);
3. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
4. Inverdimento (greening) - dato dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente che gli agricoltori dovranno rispettare come nuova componente della PAC. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori dovranno rispettare i seguenti requisiti di inverdimento di base: a) diversificazione delle colture; b) mantenimento dei prati permanenti; c) presenza di aree di interesse ecologico (EFA);
5. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha di SAU per le ortive e 0,20 Ha di SAU per le floricole, vite e limone;
- aderiscono per la prima volta al sistema biologico con l'intera SAU aziendale ovvero con corpi separati, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, che non abbiano *ricevuto provvidenze quinquennali per l'adesione a disciplinari biologici a valere del Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) o del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013) o Reg (UE) 1305/05 (PSR 2014/2020)* dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

L'azienda zootecnica biologica è quella assoggetta al controllo dell'organismo di certificazione e pertanto deve rispettare i parametri dalla normativa vigente in materia e la zootecnia deve essere inclusa nel documento giustificativo.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione per il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale assegnando priorità di finanziamento:

- alle aziende in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti dalla misura. Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Nella sezione relativa al calcolo del pagamento è indicato che si tiene conto anche dei costi di transazione valutati fino al 20% in più rispetto ai pagamenti compensativi per ciascun raggruppamento culturale.

Per le aziende zootecniche biologiche, il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie. L'agricoltore può beneficiare del pagamento supplementare per la zootecnia biologica, per le superfici destinate a colture cerealicole ad uso zootecnico e/o a foraggiere avvicendate fino ad un carico massimo di 2 UBA/ha (Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008), valutato come consistenza media annua e relativo ad animali inseriti nel sistema del biologico ed appartenenti alle specie ammissibili (bovini e bufalini). Per il calcolo del pagamento compensativo per ettaro, in ogni caso, si farà riferimento all'effettivo carico di bestiame indicato nella domanda di aiuto, che comunque non potrà superare le 2 UBA/ha. Per le superfici destinate a pascolo e prato pascolo il pagamento compensativo corrisponde solo a quello determinato per la zootecnia biologica. (figura 1)

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui alla misura 13 in attuazione dell'articolo 31 del Reg. UE 1305/2013 e con i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28, limitatamente alle operazioni 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4. Non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la sottomisura 11.2 I pagamenti della presente tipologia di intervento sono cumulabili con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

	Tutte le Macroaree	Macroaree A/B	Macroaree C/D
olivo	822		
vite	900*		
fruttiferi maggiori		900**	900**
fruttiferi minori		900*	900*
ortive		600*	600*
officinali	600*		
cerealicole	400		
industriali	600*		
Foraggiere avvicendate	454		
Pagamento combinato per aziende zootecniche bovine (supplemento max 203 €/ha)			
Cerealicole ad uso zootecnico	600*		
Foraggiere avvicendate	600*		
Prati-pascoli e pascoli	203		
Pagamento combinato per aziende zootecniche bufaline (supplemento max 408 €/ha)			
Cerealicole ad uso zootecnico	600*		
Foraggiere avvicendate	600*		
Prati-pascoli e pascoli	408		

*Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013

Figura 1 – Pagamento compensativo annuo per ettaro

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

8.2.11.3.2. 11.2.1 : Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati.

Per "corpo separato" si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del Reg. (UE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013 anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto.

In conformità a quanto previsto all'articolo 29, paragrafo 3, del reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato ed integrato dal reg. (UE) n. 2020/2220, i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 sono stabiliti in 2 anni. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

Impegni obbligatori:

1. Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale;
2. Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;

Per le produzioni vegetali:

3. Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
4. Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
5. Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga;

Per le produzioni zootecniche

6. Rispetto delle norme di produzione animale di cui al al Reg 889/ 2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti.

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno).

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg CE 834/2007 del 28/06/2007 E SMI (in GUUE L 189 del 20/07/2007) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Reg CE 889/2008 del 05/09/2008 E SMI (in GUUE serie L 250 del 18/09/2008) recante “modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli”
- DGR n. 583 del 02/08/2010 – (BURC n 55 del 09/08/2010) “Recepimento del DM del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino. Allegato”
- DM n. 2049 del 01/02/2012 – (G.U. n. 70 del 23/03/2012) “Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
- DM n. 18321 del 09/08/2012 (G.U n. 227 del 28/09/2012) “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”.
- DM n. 15962 del 20/12/2013 – (G.U. 33 del 10/02/2014) “Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità » la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura biologica è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (baseline):

1. Condizionalità (stabilita a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306/2013);
2. Pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività agricola (stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013);
3. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
4. Inverdimento (greening) - dato dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente che gli agricoltori dovranno rispettare come nuova componente della PAC. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori dovranno rispettare i seguenti requisiti di inverdimento di base: a) diversificazione delle colture; b) mantenimento dei prati permanenti; c) presenza di aree di interesse ecologico (EFA);
5. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione per il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale assegnando priorità di finanziamento:

- alle aziende in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi

dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti dalla misura. Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (figura 2). Nella sezione relativa al calcolo del pagamento è indicato che si tiene conto anche dei costi di transazione valutati fino al 20% in più rispetto ai pagamenti compensativi per ciascun raggruppamento culturale.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui alla misura 13 in attuazione dell'articolo 31 del Reg. UE 1305/2013 e con i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28, limitatamente alle operazioni 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4. Non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la sottomisura 11.1 I pagamenti della presente tipologia di intervento sono cumulabili con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

	Tutti i sistemi	sistema A/B	sistema C/D
olivo	599		
vite	900*		
fruttiferi maggiori		900**	900**
fruttiferi minori		900*	900*
ortive		600*	600*
officinali	600*		
cerealicole	329		
industriali	600*		
Foraggere avvicendate	359		

*Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013

Figura 2 – Pagamento compensativo annuo per ettaro

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 5 - Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni: - In particolare i rischi riguardano i seguenti aspetti: Assoggettamento al sistema di controllo per l'agricoltura e la zootecnia

biologica - mancato rispetto degli impegni - mancato rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 e 889/2007

R 8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. In particolare, per quanto concerne tale misura i rischi derivati dalla mancanza di un adeguato sistema di controllo e gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento sono: doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - difformità di superficie e tipo di coltura - difformità nel numero di UBA;

R 9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

M 5 - Non sono stati inclusi nella tipologia di intervento vincoli e impegni ritenuti non verificabili e/o controllabili. Con apposito provvedimento dell'AdG, inoltre, sono saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

In particolare i rischi sopra indicati saranno mitigati con le seguenti azioni:

- la notifica al portale del Sistema Informativo Biologico (S.I.B.);
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici per l'annualità del pagamento compensativo;
- Controlli effettuati dell'Organismo di controllo autorizzato;
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi;
- Attivazione di un sistema di controlli a carico dell'Organismo Pagatore.

M8 - L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

I rischi specifici sopra indicati sono mitigati con le seguenti azioni:

- Registrazioni delle particelle oggetto di impegno nel SIGC;
- Iscrizione nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica;
- Calcolo dei pagamenti compensativi effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 43 del Reg. UE 1307/2013.

M9 - L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli

esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Impegno per le tipologie 11.1.1 e 11.2.1	Condizionalità DM 180/23.01.2015 (Allegato 1)	Criteri ed attività minime (Reg. 1307/13, art.4 par.1 lettera c, punti ii e iii)	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e all'uso dei prodotti fitosanitari	Altri requisiti nazionali e regionali	Pratiche ordinarie, se diverse rispetto agli obblighi	Significato agronomico e ambientale	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto per il calcolo dei pagamenti
Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale	Non esistono norme di condizionalità che afferiscono a questo impegno	Impegno specifico del biologico che non è riferibile alla normativa indicata	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Non sono presenti ulteriori requisiti regionali o nazionali	Il ricorso all'agricoltura biologica ancora non rientra nell'ordinarietà campana fortemente legate a indirizzi produttivi convenzionali	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Impegno non oggetto di pagamento compensativo
Compilazione della documentazione obbligatoria dal Sistema di Controllo	GD 4Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: -Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute	Impegno specifico del biologico che non è riferibile alla normativa indicata	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Il registro dei trattamenti tenuto dagli agricoltori ai sensi del DFR 55/2012 prevede esclusivamente e la registrazione cronologica	Il ricorso all'agricoltura biologica ancora non rientra nell'ordinarietà campana fortemente legate a indirizzi produttivi convenzionali	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle	Il pertinente costo dell'impegno è inserito nei costi di transazione

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.1

Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg. 899/2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci	GD10-Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Impegni vigenti: A. Registrazione degli interventi fitosanitari (quadrerno di campagna) B. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; C. presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino). GD4 -Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: -Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari; -Corretto uso del p.f.;	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del mantenimento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	DM 180 23.01.2015 (Allegato 7) Impegno b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesto del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale;	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Difesa integrata (Allegato III del D.Lgs. n.150/2012 e che al punto A.7.2.3 del PAN) Conoscere i dati meteorologici del territorio d'interesse e dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio Disporre di bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture	diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di discipline di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Maggiori costi per l'acquisto dei prodotti fitosanitari ammissibili e per la metodologia necessaria alle operazioni di difesa delle colture dai parassiti. Minori costi per l'acquisto di carburante Minori guadagni
--	---	--	---	---	---	---	---

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.2

Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg. 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti	-Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute BCAA 3	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del mantenimento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	professionali di prodotti fitosanitari hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dal CCIO.	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Nell'ordinarietà gli agricoltori per quanto attiene la fertilizzazione ricorrono all'utilizzo di fertilizzante senza il ricorso alle analisi del terreno e in base alle rese massime attese per ogni specifica coltura.	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli	Minori costi per l'acquisto di concimi. Maggiori costi per le operazioni di gestione della fertilità del terreno
---	--	--	---	---	---	---	---

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.3

operator

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Uso di materiale vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MIPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga	CSO 4 Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: - Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del regolamento di mantenimento di agricoltura e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Nell'ordinarietà il materiale di produzione vegetativa non è ottenuto con metodo biologico	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Maggiore costo per l'acquisto dei semi
Rispetto delle norme di produzione animale di cui al Reg 853/2008 applicabili alla normativa nazionale sui fertilizzanti	CSO 4 – Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali, produzione di latte crudo e per la produzione di uova CSO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonale, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D. lgs n. 159/2006 e precisati nel DM n. 180/2015 Per i suini:	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del regolamento di mantenimento di agricoltura e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015.	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	L'ordinarietà obbliga al rispetto del green ing art. 43 del Reg UE 1307/2013 ed in particolare il mantenimento del pascolo. L'impegno della zootecnica biologica va oltre l'ordinarietà	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	L'impegno di utilizzo limitato di farmaci veterinari determina aumento dei costi per acquisti legati alla sanità dell'allevamento. L'impegno di maggiore disponibilità di spazi aperti per il libero movimento dagli animali allevati comporta

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.5

	CCO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Obblighi vigenti: quelli previsti dal D.lgs n. 200/2010, comprese le deroghe e riguardanti: - Comunicazione dell'azienda alla SL; - Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento; - Identificazione e registrazione degli animali Per i bovini: CCO 7 – Regolamento n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97; Impegni vigenti riguardano: - La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN; - Identificazione e registrazione degli animali; - Registro aziendale; - Movimentazione dei capi in ingresso; - Movimentazione dei capi in uscita Per ovini e caprini: CCO 8 – Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE Impegni vigenti riguardano: - La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN; - Registro aziendale e BDN; - Identificazione e registrazione degli animali; Per i bovini: CCO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Obblighi relativi al D. lgs 126/2011 Per i suini: CCO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Obblighi relativi al D. lgs 122/2011						maggiori costi di manodopera per la cura degli animali e minori performance produttive
--	---	--	--	--	--	--	--

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.6

Per le aziende zootecniche: CDD 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Obblighi relativi al D. lgs 146/2001

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.7

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I pagamenti compensativi per ettaro, e per anno, che spettano ai beneficiari per l'adesione agli impegni previsti dalle tipologie d'intervento delle sottomisure 11.1 e 11.2 sono composti da tre quote:

- a) aggravio costi rispetto alla baseline. Nel seguito della relazione si continuerà ad usare per brevità tale definizione specificando che sotto tale voce va intesa una valutazione complessiva delle variazioni dei costi che l'azienda deve sostenere a seguito dell'adesione agli impegni;
- b) mancato guadagno rispetto alla baseline;
- c) eventuali costi di transazione.

PRODUZIONI VEGETALI

I pagamenti compensativi sono stati valutati per colture specifiche rappresentative di un raggruppamento per ambiti territoriali individuati. Le colture specifiche rappresentative sono state selezionate, oltre che secondo criteri di rappresentatività sul territorio (nell'ambito del raggruppamento) anche secondo il criterio del minore differenziale di perdita di reddito e sovraccosti (rispetto alle altre colture del raggruppamento) al fine di evitare rischi di sovracompensazione del premio rispetto alle effettive perdite di reddito conseguenti all'applicazione degli impegni della produzione biologica.

In figura 4 si riporta la tabella riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano nei raggruppamenti colturali individuati sulla base dei processi produttivi simili ed equiparabili o che, comunque, non presentano rischi di sovracompensazioni da parte dei pagamenti previsti per l'applicazione degli impegni della misura 11.

L'Autorità di Gestione, nei propri atti di applicazione della misura, integra in tali raggruppamenti colturali, altre colture eventualmente richieste, sulla base dei criteri sopra enunciati.

a) Aggravio costi

Per la quantificazione economica dell'aggravio derivante dall'adesione alle diverse operazioni sono stati presi come riferimento di base (baseline) i costi di produzione dell'agricoltura regionale, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006. Essi si riferiscono ad oltre 400 processi produttivi, frutto di rilevazione diretta in aziende diffuse sul territorio regionale e che, pertanto, rappresentano le normali pratiche utilizzate di consuetudine in Campania.

La metodologia per il calcolo dei pagamenti compensativi, inoltre, tiene conto esclusivamente dei maggiori costi conseguenti all'applicazione di quegli impegni della produzione biologica che non rientrano già nei requisiti minimi per l'uso dei fitofarmaci e fertilizzanti, nei criteri di gestione obbligatoria e nelle pratiche di